

DETERMINAZIONE N° 70/2025 del 04/08/2025

OGGETTO: Affidamento della Progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Riavvio della linea fanghi – opere di manutenzione straordinaria presso il depuratore di Peschiera del Garda nel Comune di Peschiera del Garda". – progetto 19122.

Progetto co finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU nell'ambito dell'investimento PNRR M2 C1.I 1.1, Linea d'intervento C - "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" - proposta MTE11C_00000488

CODICE CIG N. B1F23D62D5 – CODICE CUP N. J78B11000080005.

Autorizzazione alla società GIUDICI S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. a subappaltare alla società consortile CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia la realizzazione di opere civili e edili (categoria SOA scorporabile OG1) per un importo stimato di € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.500.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Premesso che

– AGS è risultata assegnataria di un finanziamento statale giusto decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 23 del 20 gennaio 2023 e n. 334 del 18 settembre 2023 sovvenzionato dall'Unione Europea NexGenerationEU – (NGEU) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) M2 C1.I 1.1 – Linea di Intervento C "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili" - proposta MTE11C_00000488" per l'importo di € 3.546.212,12;

- con successiva delibera del Consiglio di amministrazione n. 5/2 del 29.02.2024 è stata approvata l'indizione di una procedura negoziata telematica senza bando ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021, conv. in L. n. 108/2021, in combinato disposto con l'art. 225, commi 8 e 9 del D. lgs 36/2023 per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo di € 9.864.045,83 al netto dell'IVA di cui:
 - € 9.349.425,04 oltre IVA per lavori;
 - € 188.986,84 oltre IVA per il servizio di progettazione esecutiva per un importo a base di gara pari a € 9.538.411,88 oltre a € 325.633,95 quali oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso;
- con provvedimento del RUP prot. n. 6783/2024 del 10.09.2024, a seguito di esperimento delle procedure di gara, l'appalto in oggetto è stato affidato al RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A. con Capogruppo la società GIUDICI S.p.A. con sede in Rogno (BG) per l'importo di € 8.102.880,89 oltre ad € 325.633,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 8.428.514,84 oltre IVA;
- con il RTI GIUDICI S.p.A.- SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A., con Capogruppo/Mandataria la società GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG) è stato stipulato contratto d'appalto n. 667 di Prot. Contr. in data 27.11.2024 per l'importo di cui sopra;
- i lavori sono stati consegnati al sopra citato RTI in data 10.03.2025 come da apposito Verbale del Direttore ai Lavori.

Considerato che:

- la società Capogruppo del sopracitato RTI GIUDICI S.p.A. di Rogno (BG), con nota in data 29.07.2025 acquisita al protocollo della stazione appaltante al n. 5946/2025 del 29.07.2025 e successiva integrazione documentale prot. 5990/2025 del 30.07.2025, avvalendosi della riserva di subappalto espressa in sede di gara ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare la *realizzazione di opere di civili ed edili (categoria SOA scorporabile OG1)* alla società consortile CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia, per un importo stimato di € 149.000 oltre IVA comprensivo di € 4.500 di oneri per la sicurezza;
- la società consortile subappaltatrice ha designato quale ditta esecutrice delle prestazioni la ditta consorziata TUTTO EDILIZIA Srls di Rosate (MI);
- l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- l'importo presunto del subappalto, di € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza di € 4.500 risulta essere pari a circa l'1,80% dell'importo dei lavori aggiudicati ammontanti, esclusa la progettazione, a € 7.942.336,57 oltre a € 325.633,95 per un importo complessivo di € 8.267.970,52 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 (Codice);

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e in particolare l'articolo 119 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal R.U.P. in data 01.08.2025, acquisito al protocollo aziendale al n. 6085/2025 del 01.08.2025, il quale ritiene che tali i lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 119 comma 2 del D.lgs. 36/2023 in quanto:

- il Raggruppamento temporaneo di Imprese aveva manifestato la propria volontà di richiesta subappalto all'atto dell'offerta;
- la società Capogruppo del RTI ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere previste in progetto, consistenti nella *realizzazione di opere civili ed industriali* rientranti nella categoria SOA scorporabile OG1 per una ottimale esecuzione delle attività oggetto di appalto;
- la società subappaltatrice CONSORZIO EDILE ATENA ha presentato apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 nella quale elenca lavori analoghi eseguiti per la società mandante del RTI VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. corredate di fatture, a dimostrazione della comprovata esperienza nei lavori oggetto di subappalto;
- la società subappaltatrice CONSORZIO EDILE ATENA è stata edotta e messa a conoscenza delle procedure interne ad AGS per gli aspetti relativi alla contabilità e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la società consortile subappaltatrice e la ditta esecutrice designata dalla medesima (TUTTO EDILIZIA Srls) per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto sono state informate che l'appalto rientra nella linea di finanziamento PNRR M2 C1.I 1.1, Linea d'Intervento C, sottoscrivendo apposite attestazioni sull'idoneità e sul possesso dei requisiti richiesti dalla specifica normativa PNRR.

Vista la *lex specialis* di gara che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla normativa sui Lavori Pubblici in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Vista la seguente documentazione:

- a) contratto di subappalto stipulato in data 11.07.2025 tra la società GIUDICI S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECHNOLOGIES FOR WATER SERVICES S.p.A., e la società consortile CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia per l'esecuzione di opere rientranti nella

categoria SOA OG1 relative alla *realizzazione di opere civili ed edili* per un importo stimato pari a 149.000 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.500;

- b) Dichiarazione resa dal legale rappresentante della società Capogruppo GIUDICI S.p.A. che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra le imprese componenti il RTI e la ditta subappaltatrice CONSORZIO EDILE ATENA;
- c) Modello DGUE sia della ditta subappaltatrice CONSORZIO EDILE ATENA che della propria consorziata designata, TUTTO EDILIZIA Srls, nel quale i relativi legali rappresentanti dichiarano di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva di entrambe le sopracitate società nel quale risulta che le medesime sono in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) documentazione sottoscritta digitalmente dalle sopracitate società subappaltatrici inerente all'idoneità e al possesso dei requisiti richiesti dalla specifica normativa PNRR.

Visto inoltre l'esito positivo delle verifiche dei requisiti in capo sia alla ditta subappaltatrice che alla ditta designata quale esecutrice effettuate dalla Stazione Appaltante previste dalla normativa vigente ad eccezione di alcune, che alla data del presente provvedimento, risultano essere ancora in fase di istruttoria; pertanto, detta autorizzazione è sottoposta alla condizione risolutiva della conclusione positiva dei pendenti procedimenti di verifica relativi agli obblighi attinenti al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di cui all'art. 94 c. 6 del codice e all'ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 68/99 come previsto dall'art. 94 c.5 lett. b) del medesimo codice per la sola ditta esecutrice TUTTO EDILIZIA Srls .

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 149.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.500 alla società consortile CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia, dando atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di codesta stazione appaltante nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria sopra citate dovessero evidenziare delle irregolarità.

DETERMINA

- 1)** di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)** di autorizzare, per le motivazioni in premessa specificate che si intendono tutte riportate nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale, la società GIUDICI S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI GIUDICI S.p.A. – SIMAM S.p.A. – TECNOLOGIE FOR WATER SERVICES S.p.A. a subappaltare alla società consortile CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia, la *realizzazione di opere civili ed edili* rientrante nella categoria SOA scorporabile OG1, per un importo stimato pari a

€ 149.000 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.500;

- 3) di dare atto che l'importo dei lavori concessi in subappalto alla società consortile CONSORZIO EDILE ATENA di Brescia di cui al presente provvedimento, rientra nel limite previsto dalla normativa vigente oltre che dalla *lex specialis* di gara predisposta per l'appalto in oggetto;
- 4) di prendere atto che la società consortile di cui sopra ha designato quale impresa esecutrice delle attività in subappalto la propria consorziata TUTTO EDILIZIA Srls di ROSATE (Mi);
- 5) di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questa stazione appaltante nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria, in capo sia alla ditta subappaltatrice sia alla sua consorziata designata all'esecuzione delle opere, in premessa descritte dovessero evidenziare delle irregolarità;
- 6) di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto dalle parti, è previsto tra l'altro che:
 - i lavori oggetto di subappalto, saranno compensati a misura secondo quanto dettagliato nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale del medesimo contratto;
 - il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119 c.12 del Codice, per le prestazioni oggetto di subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale;
- 7) di stabilire altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.lgs. 81/2008 come modificato dal D.lgs. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 8) di dare atto che questa Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 119 c. 11 lett. a) del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, lì 04.08.2025
ALA/FF/mv